



Città di Castellammare di Stabia
Medaglia d'Oro al Merito Civile

IL SINDACO
prot. 11396 del 18 FEB. 2009
Castellammare di Stabia,

Mr. Pignatelli
Mr. Apicella
Prof. Pignatelli
Prof. Co. la
Città
J. J. J. J. J.

Prot. 269/CAS
del 19 FEB. 2009

Al Capo di Gabinetto della
Presidenza della Regione Campania
Dr.ssa Maria Grazia Falciatore

Fax 0817962512

Oggetto : edificio cittadino " ex Casa del Fascio ".

Gent.ma Maria Grazia,

l'incontro avuto con il Presidente Bassolino il 17 u.s. ha rappresentato una tappa molto importante per il lavoro messo in atto da questa Amministrazione Comunale per il rilancio di Castellammare.

Sono consapevole che tutto ciò è diventato possibile anche per il Tuo sollecito e cortese interessamento e te ne sono molto grato.

Vorrei inoltre, confidando ancora nella Tua disponibile attenzione, richiamare la vicenda relativa all'edificio cittadino denominato " Ex Casa del Fascio", struttura di grande rilevanza storica e culturale per questa Città, facente parte del patrimonio immobiliare regionale e concessaci con comodato d'uso trentennale.

Ti pregherei a riguardo di farmi conoscere come la Regione voglia procedere e nel contempo Ti assicuro che questo Comune ha già pronto da inviare un progetto dotato di tutte le necessarie autorizzazioni per andare in appalto.

Grato sin da ora per quanto potrai fare, resto in attesa di riscontro e colgo la gradita occasione per salutare con ogni cordialità.

Il Sindaco
Salvatore Vozza



CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA
Il Sindaco

Prot. n. 54254

Li, 25 settembre 2008

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Demanio e Patrimonio
Settore Demanio e Patrimonio
Fax **0817964509**

Oggetto: Recupero "ex Casa del Fascio" da destinare a sede della Biblioteca Comunale.

Tra questo Comune e la Regione Campania venne sottoscritto, in data 18.09.1990, contratto di comodato d'uso gratuito per anni 15 per destinare la struttura di cui all'oggetto, di proprietà regionale, all'uso ed alle funzioni indicate. L'attuale stato di degrado e di abbandono in cui versa l'edificio rende improcrastinabile un intervento di recupero anche al fine di evitare che l'evolversi della attuale situazione possa costituire pericolo per la pubblica incolumità atteso che i fronti dell'immobile prospettano su strade pubbliche. Tale intervento, inoltre, consentirebbe, il recupero e l'utilizzo dell'edificio a Biblioteca Comunale che, oltre a svolgere le consuete funzioni di catalogazione, immagazzinamento, conservazione e consultazione di testi, diventi anche spazio vitale, elastico, polifunzionale in grado di ospitare eventi diversi, manifestazioni culturali ed artistiche in generale.

Tanto premesso, e considerato che:

- tra il Comune di Castellammare e la Regione Campania intercorrono costanti e proficui rapporti di collaborazione, siglati anche dal protocollo d'intesa sottoscritto nel 2005, con il quale la Regione Campania riconosce tra i propri obiettivi: accelerare la spesa per investimenti nelle aree urbane, valorizzando la progettazione comunale più avanzata e sostenendone gli interventi di maggiore rilevanza strategica ai fini di una nuova, articolata identità, incentrata sul turismo, sulla cultura e sui servizi;
- l'Amministrazione Comunale, nell'ambito del più vasto ed articolato Programma di Recupero del Patrimonio Edilizio e di Riqualificazione della Linea di Costa, su cui l'immobile prospetta, ha previsto il recupero architettonico e funzionale dell'edificio destinandolo a sede della Biblioteca Comunale, procedendo ad indire gara per l'affidamento della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva comprensiva del piano di sicurezza, all'esito della quale è risultata aggiudicataria il R.T.P. Sylos Labini Gianluigi; ad oggi è stato prodotto progetto definitivo per un importo complessivo pari ad €.5.027.000,00;
- che l'opera in questione rappresenterebbe una tappa importante e strategica nei percorsi di riqualificazione urbana, sociale e culturale perseguiti da questa Città e sostenuti dalla Regione Campania;

Vorrei proporre a Codesta spett. le Regione di valutare la possibilità di fare proprio l'intervento indicato sulla scorta del progetto definitivo così come predisposto da questo Ente, essendo l'opera cantierabile ai sensi dell'art.53 - comma 2- lett.b) del Decreto Legislativo n.163/2006.

Certo che vorrete considerare la proposta con la consueta disponibilità, grato per la cortese attenzione ed in attesa di un riscontro, che auspico favorevole, colgo l'occasione per porgere

I miei più cordiali saluti

Il Sindaco
Salvatore Vozza

anche per info alla Reg. - Patrimonio



COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA
(PROVINCIA DI NAPOLI)

SETTORE URBANISTICA
(Palazzo S. Anna – Tel. 0813900563/561 – Fax 0813900592)

Prot. n. del

Sig. Assessore all'Urbanistica
Arch. Paolo Pisciotta
SEDE

OGGETTO: Recupero ex Casa del Fascio da destinare a sede della Biblioteca Comunale.

Si riporta di seguito cronologia degli adempimenti relativi all'intervento in oggetto desunti da una relazione aggiornata ad ottobre 2004:

1. Relazione prot. n. 9 del 10.02.00 a firma della sottoscritta e del Dirigente del Settore Urbanistica, indirizzata all'Assessore ai Beni Culturali, contenente l'ipotesi di recupero dell'edificio storico dell'ex Casa del Fascio da destinare a sede della Biblioteca Comunale per conseguire una economia di lire 120.000.000 annui. Ipotesi iniziale di spesa lire 4.000.000.000;
2. Delibera di G.M. n. 48 dell'11.02.00 ad oggetto: " Restauro ex Casa del Fascio – Utilizzazione a Biblioteca Comunale- Deliberazione di intenti".
Nella relazione istruttoria si fa riferimento alla delibera n. 7890 del 21.12.1987 con cui la Regione Campania deliberò di concedere in comodato d'uso al Comune l'immobile ed al contratto di comodato d'uso stipulato in data 18.09.1990 di anni 15 a partire dalla data di consegna per adibire l'edificio a sede del Commissariato di Polizia di Stato, con la clausola che una diversa destinazione avrebbe determinato "ipso iure" la risoluzione del contratto.
La delibera stabilisce di destinare l'immobile a Biblioteca Comunale e dà mandato al dirigente del Settore (arch. Enzo Mendicino) di ridefinire con la Regione il comodato d'uso per destinazione diversa dalla sede della Polizia di Stato;
3. Delibera di G.M. n. 280 del 22.06.00 – Attivazione fondo di rotazione – importo anticipazione lire 200.000.000. L'intervento era stato inserito nel Piano Triennale OO.PP. 2000/2002.
4. Delibera di G.M. n. 475 del 06.10.00 – Declaratoria Delibera di G.M. n. 280/2000. Rettifica dovuta a diverse disposizioni della Cassa DD.PP. sulla corresponsione degli interessi di mora.
5. Nota Regione Campania acclarata al protocollo comunale in data 31.10.2000 al n. 44543 con la quale viene segnalata la necessità di interventi di manutenzione sull'immobile.

6. Determina n. 138 del 14.11.00 – Approvazione Bando di gara per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva comprensiva del piano di sicurezza ed eventuale direzione lavori.
7. Nota prot. n. 48286 del 21.11.00 indirizzata alla Regione Campania con la quale si comunica la predisposizione di bando per l'affidamento della progettazione.
8. Determina n. 189 del 30.10.01 – Presa d'atto risultanze di gara. La progettazione viene affidata al RTP Sylos Labini Gianluigi.
9. Nota della Regione Campania acclarata al protocollo comunale in data 09.10.2001 al n. 44337 con la quale viene comunicato, tra l'altro, che il comodato d'uso, concesso con Delibera di G.R. n. 2005/2000, ha bisogno di essere ridefinito.
10. Nota prot. 46991 del 25.10.2001 di riscontro alla precedente con la quale l'Ente si dichiara disponibile ad un incontro per la risoluzione delle varie problematiche.
11. Determina n. 2 del 08.01.02 – Affidamento Prestazione di servizi al RTP vincitore. Il Settore Economico-Finanziario non appone il visto di regolarità contabile.
12. Determina n. 19 del 04.02.02 di revoca della Determina n. 02/02 per mancanza di regolarità contabile.
13. Delibera di G.M. n. 20 del 12.02.02 – Richiesta integrazione fondo di rotazione.
14. Determina n. 27 del 14.02.02 – Affidamento prestazione di servizi (progetto preliminare e definitivo).
15. Disciplinare di incarico Rep. 1183 del 14.02.02.
16. Conferenza di servizi del 16.07.02 sul progetto preliminare – Parere favorevole (ex art. 151 titolo II D.Lgs. 490/99 – Titolo I D.Lgs. 490/99. Prescrizioni dell'Autorità di Bacino del sarno per studio di compatibilità idraulica). Si prende atto in tale contesto che il progetto va poi approvato ai sensi della Legge n. 1/78 in quanto variante allo strumento urbanistico (più propriamente trattasi di deroga).
17. Nota prot. n. 607 del 03.02.03 di trasmissione all'autorità di Bacino della richiesta di parere di compatibilità idraulica sulla "Valutazione di compatibilità idraulica" a firma dell'Ing. Gaetano Nuzzo.
18. Nota Regione Campania acclarata al protocollo comunale in data 18.02.03 al n. 7663 con la quale viene comunicato l'avvio delle procedure per l'alienazione dei beni di proprietà regionale nonché la facoltà, da parte del Comune, di esercitare il diritto di prelazione.
19. Delibera di G.M. n. 50 del 19.03.03 Approvazione progetto preliminare – Importo € 2.065.827,00.
20. Delibera di G.M. n. 123 del 11.06.2003 ad oggetto: "Alienazione beni immobili da parte della Regione. Edificio denominato ex Casa del fascio, sito al c.so Garibaldi,74". Con tale delibera viene stabilito che in luogo del diritto di prelazione ai sensi dell'art. 25 comma 8 della L.R. n. 18/2000, essendo l'immobile già concesso in comodato d'uso, sussistono i requisiti per ricorrere alla trattativa privata ai sensi dell'art. 9 comma 4 della L.R. n. 38/93.
21. Nota prot. n. 27001 del 17.06.2003 con la quale la Delibera n. 123/03 viene inviata alla Regione Campania.
22. Parere Autorità di Bacino del Sarno in data 17.07.2003, sullo studio di compatibilità idraulica.
23. Comunicazione avvio progettazione definitiva fissata per il 01.09.2003 a seguito di acquisizione del parere dell'Autorità di Bacino.
24. Nota del 15.03.2004 (via fax) con cui si chiede al RTP che la progettazione definitiva deve essere comprensiva dell'arredo, così come concordato nella riunione tenutasi con il Sindaco.
25. Nuovo quadro economico dell'intervento.

26. Nota Regione Campania acclarata al protocollo comunale in data 06.04.2004 al n. 13984 con la quale viene comunicato che l'immobile è inserito tra quelli alienabili e che il Comune ha facoltà di esercitare il diritto di prelazione presentando entro sessanta giorni proposta di prezzo d'acquisto nonché versamento pari al 30% dello stesso.

Al fine di consentire alla S.V. la comprensione della complessa problematica, relativa al progetto in argomento si integra la cronologia degli adempimenti di cui sopra, evidenziando che il progetto nella nuova stesura non poteva essere inserito in bilancio per l'impossibilità di attivare mutui per l'importo richiesto.

A causa delle lungaggini connesse alla problematica in questione è decaduto il fondo di rotazione, lasciando senza copertura finanziaria gli impegni già assunti con i progettisti.

Per quanto concerne il finanziamento del progetto si è ritenuto opportuno, visto l'impossibilità di indebitamento da parte dell'Ente, candidarlo al Bando della Premialità nell'ambito del P.I. "Grandi Attrattori Culturali", essendo in possesso della progettazione definitiva, così come richiesto dal bando.

Avendo utilizzato il progetto per la partecipazione al bando di cui sopra, la sottoscritta aveva concordato con la Segretaria Generale dott.ssa Franca Fiorenzano, di inserire nel bilancio gli importi per la liquidazione delle prestazioni di servizi effettuata, non potendo più usufruire del fondo di rotazione.

Tale importo tuttavia non è stato poi inserito in bilancio ed attualmente occorre reperire i fondi per la liquidazione delle competenze tecniche, in quanto il progetto è stato poi approvato in Conferenza di Servizi (05.04.05) ed utilizzato per partecipare al bando.

In sintesi occorre reperire, onde evitare un contenzioso con il Raggruppamento di professionisti, la somma di € XXXXXXXXX, per liquidare le competenze dovute e consentire alla sottoscritta di perfezionare gli atti amministrativi.

**IL DIRIGENTE
(Arch. Lea Quintavalle)**

Vietate le ricapitalizzazioni. Bloccati gli acquisti di immobili, pena la riduzione dei trasferimenti erariali. Vincoli stretti alla contrattazione collettiva, sia per il rinnovo dei contratti nazionali sia per la costituzione dei fondi. Vietati i passaggi in mobilità tra un comune e un altro, se il dipendente non ha maturato almeno cinque anni di servizio nell'ente di prima assunzione. Queste e altre innovazioni, e che riguardano direttamente il sistema delle autonomie locali, sono contenute nella Finanziaria 2006 (legge 23 dicembre 2005 n. 266 pubblicata sul *Supplemento ordinario* n. 211 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2005). Esaminiamo le varie disposizioni normative.

► Bloccati gli acquisti di immobili. I comuni con più di 5 mila abitanti (tale soglia vale solo per il 2006, poi si abbasserà a 3 mila), le province e le comunità montane con più di 50 mila abitanti dovranno stare attenti nell'acquisto di nuovi immobili. La Finanziaria 2006 prevede infatti che, a partire dall'1/1/2006, tutte le nuove acquisizioni immobiliari costituiranno titolo per la riduzione, dal 2007, dei trasferimenti erariali. Il calcolo di riferimento sarà la spesa sostenuta nel 2006 e la spesa media sostenuta nel quinquennio 2001/2005 per la stessa finalità. La differenza che ne deriverà sarà dunque il valore applicato dal ministero dell'Interno, ai fini della riduzione dei trasferimenti erariali. Un principio, questo, valevole anche nei casi in cui l'acquisto venga effettuato da parte delle società partecipate o controllate, come si desume dall'esame dell'art. 1, co. 24 e 143.

Vietato l'aggiornamento del patto con le ricapitalizzazioni. Le nuove regole del patto di stabilità, valevoli dal 2006, non prevedono più la possibilità di escludere dal calcolo delle spese computabili i costi derivanti "dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti" (art. 1, comma 24, legge 311/2004). Tra le voci di spesa indicate, difatti, nell'art. 1, comma 143, della Finanziaria 2006, non figura più detta previsione. Una scelta, questa, evidentemente dovuta al fatto che il legislatore aveva consentito agli enti locali di non considerare valide ai fini del rispetto del patto di stabilità le spese che i comuni dovevano sostenere, ad esempio, per la ricostituzione del capitale delle società per i fini di funzionamento, senza immaginare che tale previsione normativa sarebbe stata utilizzata per l'acquisto di azioni, da parte di società partecipate, di altre società, come è recentemente accaduto con il caso dell'autostrada Milano Serravalle.

Rimborso Ici chiese. La Finanziaria 2005 contiene inoltre

ci sugli immobili di proprietà delle istituzioni religiose. I pagamenti che sono stati effettuati prima del 3/12/2005 (data di entrata in vigore della legge 248/2005), con riferimento all'imposta, non possono essere oggetto né di rimborsi né di restituzioni d'imposta.

Acquisti multicomunali. Stimolata l'aggregazione di più comuni, al fine di costituire unici centri di ordinazione di spesa per l'acquisto di beni e servizi. Le p.a. locali possono aderire alle convenzioni stipulate con Consip spa oppure procedere agli acquisti in via autonoma, ma nel rispetto dei parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.

Limiti di spesa alla contrattazione decentrata. La Finanziaria 2006, oltre a prevedere che gli oneri di spesa per i rinnovi contrattuali, riguardanti il biennio 2006/2007, a favore del personale degli enti locali, stabilisce nel contempo che l'importo totale dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa non possa eccedere quello previsto nel 2004, così come certificato dagli organi di revisione.

Gli enti locali non potranno altresì costituire i fondi, senza che sia stata prima formalizzata la certificazione, da parte degli organi di revisione, della compatibilità economico-finanziaria dei fondi riguardanti il biennio precedente. Gli incrementi ulteriori

- Ricapitalizzazioni, addio; tale voce di spesa non sarà più scomputabile ai fini del calcolo di verifica del rispetto del patto di stabilità
- Blocco all'acquisto di nuovi immobili; la maggiore spesa sostenuta, dettata dall'importo medio del quinquennio 2001/2005 per la stessa finalità, va detratta dai trasferimenti erariali
- Anche la contrattazione decentrata deve fare i conti con le limitazioni di spesa, sia con riferimento alla costituzione del Fondo sia relativamente all'applicazione dei rinnovi contrattuali
- Vietate le assunzioni in mobilità per i dipendenti che hanno prestato servizio presso gli enti di appartenenza per meno di 5 anni
- Rilanciato l'acquisto di beni e servizi mediante l'aggregazione di più comuni
- Possibilità di detrarre ai fini fiscali la spesa 2005 per gli asili nido fino a euro pro-capite
- Possibilità di destinare una quota del 5% dell'Irpef alle attività sociali svolte nei comuni

consentiti sui fondi saranno solo gli importi fissi previsti dai ccnl, che non risultino già confluiti nei fondi del 2004. L'obiettivo del legislatore sembra dunque essere quello di porre limiti precisi alle contrattazioni decentrate, al fine di mettere le amministrazioni locali di fronte a criteri unilaterali, sottratti alla contrattazione collettiva nazionale, finalizzati alla riduzione della spesa sul personale e ad uniformare i criteri di costituzione dei fondi che, evidentemente, alla prova dei fatti nei rispettivi ambiti locali hanno conosciuto dinamiche e situazioni differenti sul territorio nazionale. E sul rispetto di tali regole normative dovranno vigilare con particolare attenzione proprio i collegi dei revisori dei conti (nei comuni con meno di 5 mila abitanti, i revisori unici), i quali dovranno pronunciarsi anche sulla «nullità

ed inapplicabilità delle clausole contrattuali difformi».

Spese di progettazione. oneri previdenziali e assistenziali applicati sulla quota per cento dell'importo del progetto di opera pubblica sono da intendersi ricompresi nella stessa quota per inciso, ammonta attuale al 2% per i soli enti locali (comma 29, legge 350/2003). Questa interpretazione autolegale il legislatore sgombera dalle interpretazioni emerse nel corso degli anni, che prevedevano l'applicazione degli oneri assistenziali e assistenziali alla quota della quota oppure all'intera quota, con conseguenti emanazioni di provvedimenti di liquidazione derivanti dalle differenti interpretative.

Blocco alle mobilità comunali. Un'altra possibilità di eludere il blocco delle assu-

Le spese per le consulenze non vanno comunicate

DI LUIGI OLIVERI

Non si applica agli enti locali l'obbligo di trasmettere alla Corte dei conti gli atti di spesa di importo superiore a 5 mila euro, relativi a studi e incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di rappresentanza. È questa l'unica interpretazione dell'articolo 1, comma 173, della legge finanziaria per il 2006 coerente con l'autonomia finanziaria ed organizzativa degli enti locali e con la recente sentenza della Corte costituzionale 417/2005. Il comma 173 appartiene a quella serie di disposizioni dedicate dalla legge finanziaria alle funzioni di controllo della Corte dei conti. A differenza di altre norme, detto comma non specifica in modo esplicito a quali amministrazioni pubbliche è destinato.

Tuttavia, ad escludere che esso sia applicabile agli enti locali è il richiamo ai commi 9, 10, 56 e 57, i quali dettano regole sulle modalità di adozione delle spese finalizzate agli incarichi di consulenza, alle relazioni pubbliche ed alle spese di rappresentanza, a convegni, mostre e pubblicità, nonché l'esplicito riferimento ai commi citati prima costituisce il fondamento principale della tesi dell'inapplicabilità del comma 173 agli enti locali. Infatti, le disposizioni contenute nei commi 9, 10, 56 e 57 non sono applicabili agli enti locali per espressa previsione contenuta nei commi 12 e 64, che escludono dall'ambito di riferimento, enti locali ed enti del servizio sanitario

nazionale le norme l'operatività delle disposizioni di dettaglio che prevedono per le amministrazioni statali precise limitazioni a voci della spesa corrente.

I commi 12 e 64 sono stati inseriti allo scopo di rendere l'architettura complessiva della legge finanziaria riguardante le regole sulla spesa delle amministrazioni locali compatibile con la sentenza 417/2005 della Corte costituzionale. Allora, così stando le cose, poiché la legge finanziaria stessa esclude l'applicazione agli enti locali delle regole sull'assunzione delle spese per consulenze, rappresentanza, pubblicità, mostre e convegni, coerenza impone che il comma 173 sia a sua volta da considerare non applicabile. Infatti, tale ultimo comma ha la veste di regola procedimentale, posta allo scopo di attuare concretamente le regole sostanziali di cui ai commi 9, 10, 56 e 57. La regola procedimentale non può vivere da sola: deve necessariamente essere retta dalle disposizioni sostanziali. Se, pertanto, queste non sono applicabili, cadono anche gli obblighi procedurali, che la legge prevede allo scopo di rendere concreto il controllo della magistratura contabile sulle modalità attuative di dettaglio della disciplina di contenimento della spesa.

In contrario, si può evidenziare che proprio perché il comma 173 non individua le amministrazioni alle quali è rivolto, l'obbligo di trasmettere gli atti ivi considerati alle sezioni regionali della Corte dei conti può considerarsi esteso anche agli enti locali. Si può, del re-

sto, ni, tari con tro su v fini zia così reb deg dall con agli to d zior sia c trol alcu enti reni l'8% gnid ca. l rimi lo 1. c ogni ne f bile succ rem arm Cor